

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
PER LA VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI
EVENTUALMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O
VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE
SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto della concessione e definizioni

La Provincia di Mantova, di seguito “Provincia”, intende procedere all’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse a seguito di incidenti stradali o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze della rete viaria di competenza.

Nello specifico l’affidamento in concessione ha ad oggetto il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia, bonifica e messa in sicurezza della sede stradale e delle relative pertinenze, da effettuarsi in situazioni di emergenza sull’intera rete viaria provinciale.

In particolare, il servizio si rende necessario con riferimento ai sinistri che provocano la presenza sulla sede stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la circolazione del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, che devono essere eliminati e garantire la sicurezza dei cittadini e del traffico.

Ai sensi dell’art 177 c. 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si trasferisce al concessionario:

- il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto;
- il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Il concessionario per le attività potrà rivalersi nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.

Gli interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (“Norme in materia ambientale”), nonché delle disposizioni in materia di sicurezza stradale e sicurezza sul lavoro.

La presente concessione è disciplinata dall’art. 176 e segg. del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (in seguito Codice).

Art. 2 - Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di avvio del servizio come risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Qualora alla scadenza del contratto non sia ancora conclusa la procedura per l’individuazione del nuovo affidatario, la Provincia si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica, ai sensi dell’art. 120 c. 11 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario all’avvio del nuovo servizio e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

In tale periodo il Concessionario è tenuto alla prosecuzione del servizio ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali fino all’avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

Art. 3 - Zone di intervento

La rete viaria oggetto dei servizi della concessione è quella di competenza provinciale, come individuata nell’elaborato del progetto *Corografia*.

Nello specifico il servizio dovrà svolgersi in presenza di incidenti stradali su tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza dell’Ente, comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali l’Ente Concedente è tenuto ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.

La Provincia si riserva la facoltà di aggiornare il perimetro della rete viaria oggetto della concessione, mediante ampliamento o riduzione, esclusivamente in conseguenza di modifiche della competenza gestionale o amministrativa delle strade, quali a titolo esemplificativo:

- acquisizione o dismissione di tratti stradali;
- riclassificazioni amministrative;
- provvedimenti o atti di competenza di altri enti territoriali;
- modifiche dei confini dei centri abitati derivanti da atti ufficiali dell'Amministrazione competente.

Le eventuali variazioni saranno disposte mediante apposito atto amministrativo della Provincia e comunicate al Concessionario.

Per la definizione di "sede stradale" si rinvia all'art. 3, comma 1, punto 46, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

Art. 4 - Ammontare economico della concessione

La concessione non dovrà comportare alcun onere economico a carico della Provincia di Mantova. Il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dal diritto di gestire il servizio oggetto del contratto.

Il Concessionario assume integralmente il rischio operativo della gestione del servizio, ivi incluso il rischio di domanda e il rischio di mancato recupero dei crediti nei confronti dei soggetti responsabili dei sinistri e delle relative compagnie assicurative RCA, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Pertanto nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi restano, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio ai sensi dell'art. 177 comma del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Analogamente i costi degli interventi restano a carico esclusivo del concessionario nei casi in cui il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia ovvero l'assicurazione fosse legittimata a non rispondere o comunque non rispondesse per i danni causati dall'assicurato o l'intervento sia eseguito in assenza di sinistro e comunque in assenza di veicoli. In tali casi il concessionario non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento, né potrà a nessun titolo imputare alla Provincia di Mantova i costi relativi al servizio prestato,

Il valore presunto complessivo della concessione, determinato ai soli fini della procedura di gara, è stimato in € 1.390.000,00 (oltre IVA) per l'intera durata contrattuale di 4 anni, sulla base dei dati storici disponibili dell'Amministrazione. Tale importo è stato stimato al solo scopo di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara e l'importo del contributo ANAC.

Ai soli fini descrittivi, si stima un numero medio di 224 sinistri annui, desunto dall'analisi dei dati storici consolidati relativi alla rete viaria provinciale. Tale valore ha carattere meramente indicativo e non costituisce garanzia di volumi minimi o massimi di attività. Nell'ambito del suddetto numero medio di sinistri annui, il numero di sinistri senza individuazione del soggetto responsabile si stima in n. 20 sinistri all'anno.

La Provincia non garantisce alcun livello minimo di sinistrosità né corrispettivi fissi.

I costi della sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00 in quanto le attività oggetto della concessione sono svolte in autonomia organizzativa dal Concessionario e in contesto emergenziale dinamico, senza compresenza stabile e continuativa di personale della Provincia; resta fermo l'obbligo per il Concessionario di adottare tutte le misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La redazione del DUVRI non è prevista in quanto le attività non presentano condizioni di interferenza stabile e programmabile ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario sarà tenuto a proprie spese, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ed a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta, ivi compresa la redazione e custodia del Piano Operativo di

Sicurezza. (P.O.S.).

Sono a carico del concessionario, oltre agli oneri derivati dalla gestione del servizio, anche gli oneri diretti e indiretti relativi al carico, trasporto, scarico e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati, compresi i rifiuti speciali o pericolosi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 - Prestazioni comprese nel servizio

Il servizio di ripristino che il Concessionario deve garantire si declina nelle seguenti prestazioni:

A) “Intervento standard”

1. L'intervento deve assicurare il completo ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti e sinistri stradali mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale e comunque eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, a seguito del sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze.
2. Il Concessionario è tenuto ad effettuare interventi di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse, consistenti in un primo intervento operativo di messa in sicurezza dell'area interessata, finalizzato ad evitare ulteriori danni all'ambiente ed al suolo.
3. Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti al patrimonio stradale (segnaletica, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, recinzioni, parapetti, ecc.) il Concessionario è tenuto a posizionare idonea **segnaletica stradale provvisoria**, dispositivi di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale, eseguendo in sicurezza l'intervento. Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada. La segnaletica provvisoria ed i dispositivi di emergenza dovranno essere mantenuti in efficienza per tutto il tempo necessario a cura e spese del Concessionario, e potranno essere ritirati solo dopo l'effettuazione degli interventi di ripristino degli elementi danneggiati.
4. Il Concessionario è tenuto al **ripristino degli elementi danneggiati** mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo dei medesimi e trasmissione delle idonee relative certificazioni nei casi previsti dalla normativa, qualora il sinistro abbia determinato danneggiamenti al patrimonio della Provincia (segnaletica, dispositivi di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, recinzioni, parapetti, ecc.).
5. Qualora il sinistro abbia coinvolto fauna selvatica, il Concessionario dovrà darne immediata segnalazione agli enti competenti (Polizia Provinciale, CRAS – Centro Recupero Animali Selvatici o altro soggetto indicato dalla Provincia), attenendosi alle disposizioni impartite dagli stessi. Il Concessionario dovrà comunque garantire la messa in sicurezza della sede stradale. L'eventuale rimozione e smaltimento delle carcasse di animali rinvenute sulla sede stradale potrà essere effettuata dal Concessionario esclusivamente se in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di sottoprodotti di origine animale, ovvero mediante soggetti terzi autorizzati. Restano esclusi in capo al Concessionario gli interventi di recupero, gestione e trasporto di fauna selvatica viva, salvo specifica autorizzazione.

B) “Interventi per perdita di carico”

1. L'intervento deve assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di eventi, o anche in assenza d'incidente stradale, che comportano la perdita di carico da parte dei veicoli, da attuarsi

mediante le operazioni di pulizia del manto stradale e sue pertinenze e recupero e/o spostamento di materiali dispersi e di ogni altra attività necessaria, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalla compagnie assicuratrici; in questo caso il costo è a esclusivo carico del Concessionario.

2. Nel caso dovranno essere assicurate le prestazioni previste alla precedente lett. A) punti 1, 2, 3 e 4.

C) "Interventi senza individuazione del veicolo responsabile"

1. Gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente Capitolato dovranno essere svolti dal concessionario del servizio anche nel caso in cui non sia individuato il veicolo il cui conducente abbia causato l'evento o sia sprovvisto di regolare copertura assicurativa e quindi senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici.
2. Nel caso dovranno essere assicurate le prestazioni previste alla precedente lett. A) punti 1, 2, 3 e 5 e lett. B) punto 1.
3. Rimane interamente a carico del Concessionario l'alea di rischio da mancato introito.

Art. 6 - Modalità di attivazione degli interventi

Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.

SERVIZIO DI REPERIBILITA' E NUMERO VERDE: Il Concessionario è tenuto a garantire un servizio di reperibilità continuativa, attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, mediante l'attivazione di un numero verde dedicato, con la presenza di un operatore. Il servizio dovrà assicurare tempi di risposta tempestivi alle chiamate provenienti dagli operatori incaricati. A tal fine, il Concessionario dovrà dotarsi di un'organizzazione idonea a garantire il presidio operativo dell'intera rete viaria oggetto del presente affidamento, mediante personale qualificato e mezzi adeguati. Il servizio di pronto intervento dovrà essere assicurato con continuità ed immediatezza, senza soluzione di continuità, per 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno. La Centrale Operativa del Concessionario, ricevuta la richiesta telefonica, dovrà attivare senza indugio le strutture operative territorialmente più vicine, al fine di garantire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di sinistro stradale, nel rispetto dei tempi previsti dal successivo art. 8.

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI INTERVENTO: Gli interventi potranno essere richiesti:

- dal personale dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Mantova;
- dagli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, ivi inclusa la Polizia Provinciale);
- da ulteriori soggetti eventualmente individuati e comunicati al momento della consegna del servizio.

Le richieste dovranno essere effettuate mediante comunicazione telefonica al numero verde della Centrale Operativa del Concessionario.

Qualora la richiesta di intervento provenga dagli Organi di Polizia prima che la Provincia sia venuta a conoscenza del sinistro, il Concessionario è comunque tenuto ad attivarsi senza indugio, dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

In ogni caso, il Concessionario è obbligato a informare tempestivamente la Provincia dell'attivazione dell'intervento, secondo le modalità e i recapiti che saranno comunicati successivamente all'aggiudicazione.

Il concessionario dovrà provvedere, con personale appositamente formato, organizzato ed equipaggiato, alla gestione di tale servizio, sulla base delle specifiche dettagliate nel Capitolato, in ottemperanza alle vigenti norme in materia di igiene del lavoro, prevenzione infortuni e sotto le direttive ed il controllo del Servizio Gestione e Manutenzione Stradale della Provincia di Mantova.

Art. 7 - Modalità operative del servizio

L'intervento ha inizio a seguito della segnalazione presentata da uno dei *soggetti legittimati alla richiesta di intervento* di cui all'articolo precedente.

Il Concessionario, ricevuta la segnalazione, procede alla presa in carico formale dell'intervento e attiva senza indugio la propria organizzazione operativa, nel rispetto delle modalità organizzative autonomamente definite e delle eventuali indicazioni impartite dagli Organi di Polizia o dal personale della Provincia, garantendo il rispetto dei tempi di intervento previsti dal presente Capitolato.

Nei casi in cui i veicoli coinvolti non siano stati rimossi dai rispettivi conducenti o da soggetti terzi incaricati, il Concessionario provvede, previa autorizzazione degli Organi di Polizia intervenuti o dei soggetti aventi titolo, e nel rispetto della normativa vigente, allo sgombero della carreggiata dai veicoli incidentati o da materiali presenti.

Il servizio deve essere svolto in modo tale da non determinare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Qualora il personale del Concessionario, in assenza degli Organi di Polizia o del personale dell'Ente, riscontri danni alla sede stradale o alle relative pertinenze, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia secondo le modalità indicate dalla stessa.

Qualora, nel corso delle operazioni, emergano situazioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo ambientale (in particolare sversamenti di sostanze pericolose, contaminazioni del suolo o delle matrici ambientali), il Concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia e, ove necessario secondo la normativa vigente, agli enti competenti tra cui ARPA Lombardia, al fine delle eventuali verifiche e interventi di competenza.

Il Concessionario assicura che tutte le attività siano svolte nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente, mediante:

- a) predisposizione della segnaletica temporanea di cantiere, conforme al Codice della Strada, al D.M. 10/07/2002 e alle norme tecniche vigenti;
- b) esecuzione delle attività operative nel rispetto delle indicazioni degli Organi di Polizia o del personale provinciale, ferma restando l'autonomia organizzativa del Concessionario nella gestione operativa degli interventi;
- c) integrazione della segnaletica con dispositivi luminosi in caso di scarsa visibilità, nebbia, orario notturno o condizioni ambientali critiche;
- d) documentazione fotografica dell'evento prima, durante e dopo l'intervento, con riferimento ai danni al patrimonio stradale;
- e) esecuzione a regola d'arte delle attività di ripristino e messa in sicurezza;
- f) recupero dei detriti solidi di media e grande dimensione presenti sulla carreggiata, anche se potenzialmente pericolosi o inquinanti;
- g) pulizia della sede stradale mediante rimozione dei detriti solidi e aspirazione delle sostanze liquide

o semiliquide sversate dai veicoli coinvolti;

h) lavaggio della pavimentazione con prodotti conformi alla normativa ambientale vigente;

i) aspirazione o rimozione delle emulsioni e dei residui derivanti dalle operazioni di pulizia;

j) messa in sicurezza della sede stradale mediante interventi di protezione dei punti critici, quali elementi instabili o danneggiati;

k) posizionamento di segnaletica provvisoria e dispositivi di emergenza, anche luminosi, a tutela della circolazione e degli utenti della strada;

l) conservazione del materiale segnaletico di proprietà provinciale eventualmente rimosso o sostituito, fino a diverse disposizioni della Provincia;

m) raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni, compresi quelli derivanti da sversamenti o da materiali recuperati, presso impianti autorizzati;

n) documentazione fotografica finale dell'intervento e della messa in sicurezza dei luoghi;

o) riapertura della carreggiata al traffico veicolare;

p) ripristino degli elementi danneggiati secondo le norme tecniche vigenti e trasmissione delle relative certificazioni;

q) ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale, sue pertinenze e terreni adiacenti di competenza della Provincia.

Le attività devono essere svolte nel rispetto della normativa ambientale vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006, garantendo la tracciabilità dei rifiuti e il rispetto delle disposizioni sul deposito temporaneo e conferimento.

Il personale del Concessionario opera nel rispetto della normativa sulla sicurezza stradale e sul lavoro, con dotazione di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente e abilitazioni previste.

Qualora necessario e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle disposizioni degli organi competenti, il personale può svolgere funzioni di regolazione temporanea del traffico, ove consentito dalla normativa vigente.

Tutti i dispositivi e i materiali utilizzati devono essere conformi alle norme tecniche vigenti e dotati di marcatura CE ove previsto.

Il Concessionario verifica che il sinistro rientri nella rete viaria di competenza della Provincia di Mantova prima dell'esecuzione completa dell'intervento.

Resta esclusa ogni responsabilità della Provincia per danni o eventi verificatisi durante lo svolgimento del servizio affidato in concessione. In caso di necessità il personale della Provincia potrà assumere la direzione dell'intervento, coordinare i movimenti dei mezzi e/o documentare le fasi delle operazioni.

Nel caso in cui la struttura operativa del concessionario, giunta sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e l'arrivo sul posto degli operatori costituirà onere esclusivo a carico del concessionario e nulla potrà essere addebitato alla Provincia o alle compagnie di assicurazione, senza limitazione alcuna. In tal caso il concessionario provvederà al rilascio di una dichiarazione di non avvenuto intervento che attesti sia la sicurezza della sede stradale sia l'assenza di elementi inquinanti.

Art. 7 bis - Rimozione, trasporto, custodia e demolizione dei veicoli in stato di abbandono

La Provincia di Mantova affida al Concessionario l'esecuzione delle attività di rimozione, trasporto, custodia, demolizione, radiazione e cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) dei veicoli a motore e non, rinvenuti su aree stradali di competenza provinciale o relative pertinenze e che si trovino in evidente stato di abbandono, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.M. 460/1999 e al Codice della Strada.

Il servizio dovrà essere svolto su richiesta delle Forze dell'Ordine competenti territorialmente o del personale della Provincia di Mantova, mediante comunicazione anche telefonica alla Centrale Operativa del Concessionario, con successivo inoltro di conferma tramite posta elettronica certificata (PEC).

Prima della rimozione del veicolo, gli organi accertatori redigono apposito verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione del mezzo e delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che lo stesso non risulti oggetto di furto o di procedimento penale in corso.

Le attività di rimozione devono essere effettuate senza intralcio alla circolazione stradale e nel rispetto delle condizioni di sicurezza della sede viaria.

Il servizio è eseguito tramite centri di raccolta e demolizione in possesso di tutti i requisiti e titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di gestione dei veicoli fuori uso, nonché iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per l'esecuzione delle attività si applicano le procedure di cui all'art. 1 del D.M. 460/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:

- a) gli organi di polizia stradale, allorché rinvenivano un veicolo in evidente stato di abbandono, ne dispongono la rimozione e il conferimento provvisorio presso uno dei centri di raccolta autorizzati, previa verifica dell'assenza di denuncia di furto;
- b) trascorsi sessanta giorni dalla notificazione al proprietario, ovvero dal rinvenimento in caso di soggetto non identificato, senza che il veicolo sia stato reclamato, lo stesso si considera bene abbandonato ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile;
- c) decorso tale termine, il centro di raccolta procede alla demolizione, al recupero dei materiali e alla cancellazione dal P.R.A., ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, sulla base della documentazione trasmessa dagli organi di polizia e della dichiarazione del gestore attestante il mancato reclamo del veicolo.

Di ogni operazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli organi intervenuti e dall'operatore del centro di raccolta incaricato, corredato da documentazione fotografica del veicolo.

Il veicolo rimane custodito presso il centro di raccolta fino alla sua eventuale restituzione all'avente diritto o alla demolizione definitiva. In caso di richiesta di restituzione nei termini di legge, la stessa avviene senza oneri per la Provincia e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti senza oneri per la Provincia di Mantova e per l'utenza, fermo restando che il corrispettivo del Concessionario è costituito dai proventi derivanti dal recupero dei materiali ottenuti dalla demolizione dei veicoli.

Art. 8 - Tempi di intervento

Il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale. I tempi di pronto intervento decorrono dal momento della presa in carico della segnalazione da parte della Centrale Operativa del Concessionario e non dovranno superare:

- **45 minuti** per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;
- **60 minuti** per tutto il resto: notturni, sabati (tutto il giorno) e festivi (tutto il giorno).

Sono ammesse deroghe ai tempi sopra indicati esclusivamente in presenza di cause oggettive e non imputabili al Concessionario, quali a titolo esemplificativo condizioni meteorologiche eccezionali, interruzioni o blocchi della viabilità, eventi straordinari o concomitanza di interventi che rendano materialmente impossibile l'intervento nei termini previsti. Tali circostanze devono essere comunicate alla Provincia entro 30 minuti dalla presa in carico della segnalazione e comunque in tempo utile per consentire le valutazioni operative dell'Ente.

L'esecuzione del servizio resta sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa; cessata la stessa, il servizio deve essere eseguito nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal presente Capitolato.

Il Concessionario provvede ad attivare immediatamente il proprio personale e a far confluire sul luogo dell'evento tutte le professionalità e le attrezzature necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché al ripristino della viabilità, mediante aspirazione dei liquidi inquinanti e recupero dei residui solidi o materiali dispersi.

Ove lo stato dei luoghi o gli Organi di Polizia lo richiedano, il personale intervenuto può essere impiegato in attività di regolazione temporanea del traffico o movieri e sbandieramento, limitatamente al personale adeguatamente formato e abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Nel caso di danneggiamento delle infrastrutture stradali (segnaletica, dispositivi di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, recinzioni, parapetti, ecc.), il ripristino definitivo degli elementi danneggiati deve essere effettuato con la seguente tempistica dal momento del sinistro:

- **24 ore** nei giorni feriali, sabato escluso, per la segnaletica verticale definitiva (ad eccezione della segnaletica di tipo direzionale);
- **48 ore** nei giorni festivi ed i sabati, per la segnaletica verticale definitiva (ad eccezione della segnaletica di tipo direzionale);
- **15 giorni** dalla data del sinistro, per tutti gli altri casi.

Art. 9 - Requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente, ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate e localizzate in vari punti del territorio.

Il Concessionario pertanto dovrà possedere, o essere in grado di predisporre ed organizzare, una "struttura operativa" con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato. In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del Concessionario, dovrà essere la seguente:

9.1 Centrale Operativa Principale (COP)

Struttura gestionale attiva 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno, dotata di almeno una linea dedicata e di numero verde per il pronto intervento. La COP riceve le segnalazioni telefoniche da parte del personale indicato dalla Provincia di Mantova e/o dalle Forze di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, inclusa Polizia Provinciale, ecc.) relative alla richiesta di intervento per la messa in sicurezza. La struttura garantisce la tempestiva risposta a tutte le chiamate e l'immediata attivazione

del Centro Logistico Operativo (CLO), al quale viene assegnato l'intervento. La COP può avere sede anche al di fuori del territorio della Provincia di Mantova, purché sia in grado di assicurare il coordinamento e l'attivazione degli interventi nei tempi indicati nel presente Capitolato.

9.2 Centro Logistico Operativo (CLO)

Unità operativa dislocata nel territorio della Provincia di Mantova, incaricata della gestione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza.

Ricevuta la segnalazione dalla COP, il CLO:

- organizza l'intervento operativo;
- esegue direttamente le attività di messa in sicurezza oppure attiva i veicoli polifunzionali attrezzati (VPA);
- garantisce il rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 8 del presente Capitolato.

Nei casi in cui l'intervento richieda mezzi ulteriori (ad esempio in presenza di sversamenti rilevanti o situazioni complesse), il CLO provvede all'attivazione e al coordinamento di mezzi d'opera o macchine operatrici aggiuntive, necessari al completamento della messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato il Concessionario dovrà avere a disposizione un numero minimo di Centri Logistici Operativi pari a 3:

- uno nella zona Nord della Provincia (Area Alto Mantovano) con sede entro un raggio di 30 km dal centro abitato di Castiglione delle Stiviere (MN);
- uno nella zona Sud della Provincia (Area Basso Mantovano) con sede entro un raggio di 30 km dal centro abitato di Suzzara (MN);
- uno in area baricentrica (Area Mantova) con sede entro un raggio di 15 km dal centro abitato di Mantova (MN).

In ogni caso il numero e la dislocazione dei C.L.O dovrà essere idoneo a garantire il rispetto dei tempi massimi di intervento previsti nel presente Capitolato, o nella minor tempistica offerta in sede di offerta tecnica. Tale condizione sarà verificata prima della stipula del contratto, in quanto dal giorno di inizio del servizio, il Concessionario dovrà avere la piena disponibilità dell'unità operativa offerta.

In ciascun Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere altresì stoccati tutta l'attrezzatura, la segnaletica ed i materiali (nastri, picchetti, assorbente, ecc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.

9.3 Veicoli Polifunzionali Attrezzati (VPA)

Veicoli operativi, attrezzati come indicato nel successivo articolo 10 deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

9.4 Veicoli Operativi Specifici (VOS)

Mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, autogru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i Veicoli Polifunzionali Attrezzati (VPA) sopradescritti, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso il centro operativo e/o di proprietà del Concessionario, ma quest'ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo

supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, senza oneri per la Provincia di Mantova.

Tutti i veicoli del concessionario dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria concernente la normativa antinquinamento e devono essere conformi e rispettare altresì le misure per la circolazione stradale e per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto dell'inquinamento locale, in attuazione dei provvedimenti regionali, sindacali e dirigenziali.

Tutti i veicoli dovranno essere in possesso della regolare revisione periodica dal Codice della Strada presso le strutture abilitate. Nel caso di accertamento della mancata revisione del veicolo adibito alle rimozioni, il veicolo verrà immediatamente sospeso dal servizio e dovrà essere sostituito con altro in possesso degli identici requisiti tecnici.

9.5 Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi

Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.) con il quale il Servizio Viabilità della Provincia si interfacerà.

Il Concessionario si impegna prima dell'aggiudicazione a fornire alla Provincia di Mantova:

- a) le indicazioni (indirizzo e riferimenti telefonici e di contatto) della Centrale Operativa Principale (COP).
- b) la mappatura con la localizzazione di ciascun Centro Logistico Operativo (CLO) e del veicolo polifunzionale attrezzato (VPA), in proprietà, locazione finanziaria, in comodato o altre effettive disponibilità d'uso, identificabile per colore e marchio e operante sulla rete viaria di riferimento, con obbligo di stazionamento permanente presso la sede del Centro Logistico Operativo o presso altra sede specificatamente individuata;
- c) le indicazioni circa l'Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi e il/i Responsabile/i competente/i alla gestione del servizio.

Art. 10 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione ai Centri Logistici Operativi

Il Concessionario dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per la Provincia di Mantova, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di un numero sufficiente di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Ciascun Centro Logistico Operativo dovrà disporre di almeno un Veicolo Polifunzionale Attrezzato (VPA) per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o altro evento.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione.

Ciascun veicolo dovrà essere munito delle iscrizioni e autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente con gli altri requisiti ambientali richiesti.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo VPA utilizzato dovrà avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale, comprese le autopompe idonee alla pulizia della sede stradale;
- e) un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Ad esclusione dei VOS di cui al precedente art. 9.4), tutti i mezzi in dotazione al Concessionario e impiegati per le attività di cui al presente Capitolato, dovranno essere, in disponibilità prioritaria, a servizio del Centro Logistico Operativo.

Art. 11 - Prodotti e attrezzature in generale

Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti ammessi secondo la normativa in vigore, ecocompatibili e certificati dal competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e possedere attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il dettaglio dei prodotti e delle attrezzature sarà trasmesso alla Provincia da parte del concorrente risultato primo in graduatoria. Tale elenco potrà essere integrato o modificato, nel periodo di durata della concessione, previo nulla osta da parte del Direttore dell'Esecuzione e del R.U.P..

Art. 12 Direttore dell'Esecuzione

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il soggetto incaricato dalla Provincia di Mantova della vigilanza tecnica e operativa sull'esecuzione della presente concessione, con particolare riferimento alla corretta esecuzione degli interventi di messa in sicurezza operativa e ripristino della sede stradale.

Il DEC opera in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e costituisce il riferimento tecnico della Provincia per tutte le verifiche inerenti la qualità, la tempestività e la conformità delle prestazioni eseguite dal Concessionario.

In particolare, il DEC:

- controlla il rispetto dei tempi di intervento e delle modalità operative previste dal Capitolato;
- verifica la corretta esecuzione degli interventi di ripristino post-incidente e della messa in sicurezza della sede stradale;
- accerta la conformità di mezzi, attrezzature, personale e prodotti impiegati rispetto all'offerta tecnica presentata in gara;
- rileva eventuali inadempimenti o difformità ai fini dell'attivazione delle penali di cui all'Art. 23;
- autorizza, ove previsto, modifiche operative, sostituzioni di attrezzature o variazioni delle modalità esecutive del servizio.

Il DEC può disporre sopralluoghi, verifiche in contraddittorio e richieste documentali in qualsiasi

momento durante l'esecuzione della concessione.

Il Concessionario è tenuto a garantire la massima collaborazione al DEC, assicurando l'accesso alla documentazione tecnica e ai sistemi di tracciamento degli interventi.

Le valutazioni e le contestazioni del DEC costituiscono presupposto tecnico per l'attivazione delle procedure di contestazione e delle penali previste dal presente Capitolato, fermo restando il contraddittorio con il Concessionario.

Art. 13 - Compiti del personale addetto

Il Concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e formazione del personale impiegato, come indicato nel presente e successivo articolo nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico della Provincia di Mantova, in tutte le tipologie di intervento, garantendo il rispetto della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente.

Il servizio dovrà essere eseguito mediante:

- a) apertura e gestione del cantiere, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, del D.M. 10 luglio 2002 e del D.M. 22 gennaio 2019;
- b) pulizia e bonifica del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti in incidenti o sinistri stradali (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), nonché nel recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi e riconducibili ai veicoli coinvolti (frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc.), compresi eventuali materiali o ramaglie presenti a seguito del sinistro, mediante l'impiego di idonee apparecchiature professionali;
- c) pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e delle relative pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose, infettanti o tossiche, comunque trasportate, tali da richiedere interventi di bonifica riconducibili a "incidenti rilevanti" ai sensi della normativa vigente;
- d) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o prodotti idonei alla disaggregazione degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale e conformi alla normativa vigente;
- e) aspirazione o asportazione dell'emulsione e dei residui derivanti dalle lavorazioni di cui ai punti precedenti, con eventuale lavaggio finale della sede stradale;
- f) chiusura del cantiere al termine delle operazioni;
- g) posizionamento di idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione della carreggiata e dei manufatti stradali danneggiati;
- h) documentazione fotografica attestante l'avvenuto ripristino dei luoghi;
- i) riapertura al traffico veicolare.

Gli operatori del Concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumono inoltre l'obbligo di provvedere, successivamente all'intervento, al trasporto e al conferimento presso impianti autorizzati di tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale o derivante dalla pulizia della stessa a seguito di incidente o sinistro stradale.

Il Concessionario è tenuto a garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, al deposito temporaneo e al conferimento, nonché alla corretta individuazione del "luogo di produzione" dei rifiuti ai sensi dell'art. 230, comma 1, del medesimo decreto.

Il Concessionario si impegna inoltre a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul

lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Almeno un operatore per ciascun Centro Logistico Operativo svolgerà la funzione di Preposto ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto.

Il personale addetto alle operazioni su strada dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuale e di vestiario ad alta visibilità, conformi alla normativa vigente, tali da garantire la visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione, secondo quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999 e dal D.M. 09/06/1995 e s.m.i.

Art. 14 - Formazione del personale del Concessionario

Il personale operante su strada che sarà utilizzato dal Concessionario dovrà, preventivamente e a cura del Concessionario, essere specificatamente formato sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento accidentale, con aspirazione e asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia "straordinaria" della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica, ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti "rilevanti", ai sensi della D.Lgs. 105/2015;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.

La formazione del personale dovrà essere adeguata e coerente con le attività da svolgere, nonché aggiornata nel corso della durata della concessione.

Resta fermo che i costi della manodopera sono determinati dal Concessionario in relazione alla propria organizzazione aziendale e nel rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quanto indicato all'art. 4 del presente Capitolato.

Art. 15 - Referenti

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del proprio referente/coordinatore del servizio, unitamente ai relativi recapiti (telefono, e-mail), assicurandone la reperibilità continuativa 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, per l'intero periodo contrattuale.

Il Concessionario dovrà altresì garantire la disponibilità di uno o più referenti sostitutivi, in caso di impedimento del referente principale.

La Provincia individuerà, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, uno o più referenti tecnici quali interfaccia nei confronti del Concessionario.

Art. 16 - Obblighi del personale addetto

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere idoneo alle mansioni assegnate sotto il profilo delle capacità fisiche, tecniche e professionali e adeguatamente formato ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Il personale è tenuto a svolgere le attività affidate con correttezza, diligenza e professionalità, rispettando le disposizioni impartite dal Concessionario e le norme tecniche e di sicurezza applicabili.

Il Concessionario è tenuto a garantire il rispetto, da parte del proprio personale, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riferimento agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 20 e agli obblighi del datore di lavoro e dei preposti di cui agli articoli 18 e 19 del medesimo decreto.

Il personale dovrà inoltre:

- mantenere un contegno decoroso e irreprensibile nei confronti degli utenti della strada e del personale degli enti coinvolti;
- rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., per quanto compatibile;
- osservare il segreto d'ufficio e mantenere la massima riservatezza su fatti, dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio;
- rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il personale operante su strada deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di abbigliamento ad alta visibilità conformi alla normativa vigente, idonei a garantire la sicurezza in condizioni ordinarie e di scarsa visibilità, in conformità al D.Lgs. 81/2008, al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), al relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), nonché alle disposizioni tecniche e alle norme UNI e CE applicabili.

Il Concessionario garantisce che il personale sia sottoposto a formazione, informazione e addestramento continuo in relazione alle attività da svolgere, con particolare riferimento agli interventi su sede stradale in presenza di traffico veicolare e alle procedure operative di messa in sicurezza.

Art. 17 - Disposizioni ulteriori sulla manodopera

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) ai sensi dell'art. 11 del Codice, al personale impiegato nel servizio oggetto della concessione è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- b) è responsabile in rapporto alla Provincia di Mantova dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 18 – Garanzia definitiva - Responsabilità del Concessionario - copertura assicurativa

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei Contratti è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale relativo ai 4 anni di durata del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria è presentata all'Ente concedente prima della formale sottoscrizione del contratto in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi, alla Provincia di Mantova o a beni pubblici e privati, in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia per fatto proprio, sia per fatto dei propri dipendenti, collaboratori o ausiliari, ovvero derivanti dall'utilizzo di mezzi, attrezzature e materiali impiegati nell'esecuzione delle prestazioni.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare la Provincia di Mantova da qualsiasi pretesa, azione giudiziaria o stragiudiziale, richiesta risarcitoria o responsabilità comunque connessa, diretta o indiretta, all'esecuzione del presente contratto, ivi incluse quelle derivanti da inadempimenti relativi alla sicurezza stradale, alla tutela ambientale e alla corretta esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza e ripristino post-incidente.

Il Concessionario è obbligato a stipulare, prima dell'avvio del servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), con massimale annuo complessivo non inferiore a € 5.000.000,00 e un massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro, valida per l'intera durata della concessione, inclusi eventuale periodo di proroga tecnica.

La polizza dovrà garantire la copertura di tutti i danni comunque riconducibili all'attività svolta, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- danni a persone e cose;
- danni derivanti da mancato, ritardato, incompleto o non corretto intervento;
- danni derivanti da inquinamento accidentale e attività di bonifica connesse al servizio;
- danni al patrimonio stradale e infrastrutturale.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Provincia di Mantova, nonché l'assenza di limiti al numero dei sinistri.

Eventuali franchigie o scoperti resteranno integralmente a carico del Concessionario.

Qualora il Concessionario disponga di polizza RCT/O già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre apposita appendice che includa espressamente il servizio oggetto del presente Capitolato, con le medesime condizioni e massimali richiesti.

La copertura assicurativa non esonera il Concessionario dalle responsabilità derivanti dalla legge e dal contratto, avendo funzione esclusivamente integrativa e di garanzia.

Copia della polizza o dell'appendice dovrà essere trasmessa alla Provincia di Mantova prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio. La mancata consegna nei termini comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere periodicamente alla Provincia le quietanze di pagamento del premio assicurativo, al fine di garantire la continuità della copertura per tutta la durata contrattuale.

Art. 19 - Delega ad operare per conto della Provincia

La Provincia di Mantova conferisce al Concessionario mandato operativo finalizzato alla gestione delle attività necessarie al recupero dei danni derivanti da sinistri stradali occorsi sulla rete viaria di competenza, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente articolo e dalla normativa vigente.

In particolare, il Concessionario è autorizzato a:

denunciare il sinistro alle compagnie assicurative;

attivare le procedure di richiesta di risarcimento danni nei confronti dei responsabili civili ai sensi dell'art. 2054 c.c.;

trattare con le compagnie assicuratrici la liquidazione dei danni;

acquisire, nei limiti consentiti dalla legge, la documentazione relativa ai sinistri redatta dagli organi di polizia;

incassare gli indennizzi riconosciuti dalle compagnie assicurative, a titolo di ristoro delle attività svolte nell'ambito del servizio.

La Provincia si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie disponibilità e competenze, fornendo al Concessionario le informazioni in proprio possesso relative ai sinistri e ai veicoli coinvolti, utili alla gestione delle pratiche risarcitorie.

Resta inteso che il Concessionario opera quale soggetto incaricato della gestione tecnico-operativa delle pratiche di rimborso, senza che ciò comporti trasferimento di responsabilità della Provincia verso terzi.

Ai fini della quantificazione dei danni, il Concessionario farà riferimento ai prezzari ufficiali vigenti al momento del sinistro, privilegiando quelli della Regione Lombardia; in subordine potranno essere utilizzati i prezzari ANAS o altri prezzari ufficiali riconosciuti (es. Camera di Commercio di Mantova).

Il mandato conferito al Concessionario è funzionale esclusivamente all'esecuzione del presente contratto e non comporta alcuna forma di rappresentanza generale della Provincia al di fuori delle attività qui disciplinate.

Art. 20 - Ulteriori oneri a carico del Concessionario

Nel caso in cui l'autore del sinistro o altro evento sia sconosciuto, il Concessionario si impegna a richiedere agli organi competenti tutte le informazioni necessarie per l'esatta individuazione del danneggiante, sollevando la Provincia da qualsiasi onere economico ed amministrativo.

Alimentazione e gestione database: con riferimento alle attività previste al precedente art. 5, il Concessionario deve attivare una banca dati che deve includere almeno le seguenti informazioni, oltre a quelle concordate tra le parti in sede di impostazione condivisa del database:

- soggetto che ha attivato il servizio;
- orario ricezione chiamata, orario suo smistamento e centro logistico contattato;
- località dell'intervento (sigla strada, progressiva km, comune);
- punto di fermo del veicolo incidentato;
- targa/targhe del/i veicolo/i coinvolto/i;
- orario di arrivo della squadra operativa sul luogo di intervento;
- Forze dell'Ordine e dipendenti Provinciali presenti sul posto, se intervenuti;
- personale della concessionaria intervenuto;

- mezzi intervenuti, tipologia e relativa targa;
- dimensioni approssimative dell'area interessata dall'evento;
- natura e quantità di sostanze/materiali eventualmente dispersi;
- natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento allegando la quarta copia del formulario;
- eventuali altre attività svolte a titolo di servizi aggiuntivi gratuiti;
- dati dei veicoli coinvolti, del proprietario, del conducente e della compagnia assicuratrice, se disponibili;
- documentazione acquisita dagli organi di polizia, altri documenti attinenti al sinistro ed eventuale corrispondenza;
- danni apportati al patrimonio stradale e relativa documentazione fotografica;
- breve relazione sulle attività di pronto intervento svolta, completa di fotografie prima e dopo l'intervento;
- breve relazione sulle attività di ripristino degli elementi della strada danneggiati, relativi certificati di conformità dei prodotti impiegati/installati e certificazioni di corretta posa dei prodotti installati nei casi previsti dalla normativa;
- orario termine intervento;
- estremi ed importo della fattura emessa, con descrizione singole voci, quantità e prezzi unitari;
- data in cui è stata quietanzata la fattura.

Spetta al Concessionario il compito di mantenere regolarmente aggiornato il database di cui al precedente comma. I dati identificativi dell'intervento, da concordare, dovranno essere inseriti entro le 48 ore successive all'intervento stesso.

Per gli incidenti più gravi il Concessionario, su richiesta della Provincia, fornirà relazioni tecniche specialistiche o perizie, da far elaborare a cura e spese del Concessionario da consulenti tecnici esperti delle materie specialistiche di interesse per i casi specifici (barriere stradali, progettazione stradale, ecc.).

Art. 21 - Modalità comunicazione interventi effettuati

Estrazione reportistica mensile: il Concessionario con cadenza mensile, per ogni intervento, dovrà effettuare una comunicazione all'Area LL.PP. della Provincia di Mantova, con allegata relazione descrittiva dell'intervento corredata da documentazione fotografica e riportante quantomeno le seguenti informazioni estraibili dal database citato all'art. 20:

- soggetto che ha attivato il servizio;
- orario ricezione chiamata, orario suo smistamento e centro logistico contattato;
- località dell'intervento (sigla strada, progressiva km, comune);
- targa/targhe del/i veicolo/i coinvolto/i;
- orario di arrivo della squadra operativa sul luogo di intervento;
- Forze dell'Ordine e dipendenti Provinciali presenti sul posto, se intervenuti;
- personale della concessionaria intervenuto;
- natura e quantità di sostanze/materiali eventualmente dispersi;
- natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento allegando la quarta copia del formulario;

- dati dei veicoli coinvolti, del proprietario, del conducente e della compagnia assicuratrice, se disponibili;
- documentazione acquisita dagli organi di polizia, altri documenti attinenti al sinistro ed eventuale corrispondenza;
- danni apportati al patrimonio stradale e relativa documentazione fotografica;
- breve descrizione delle attività di pronto intervento svolta, completa di fotografie prima e dopo l'intervento;
- breve descrizione delle attività di ripristino degli elementi della strada danneggiati, relativi certificati di conformità dei prodotti impiegati/installati e certificazioni di corretta posa dei prodotti installati nei casi previsti dalla normativa;
- orario termine intervento.

La Provincia di Mantova si riserva comunque il diritto di chiedere tutti gli altri eventuali dati inerenti al servizio che dovessero interessare.

Le modalità di comunicazione delle informazioni richieste e di altre disponibili, nonché reports sul servizio e relative tempistiche sono oggetto di miglioria in sede di offerta.

Il Concessionario dovrà trasmettere alla Provincia, con cadenza almeno annuale, un report riepilogativo contenente l'importo complessivamente fatturato nell'ambito della concessione, suddiviso per annualità di riferimento. Tale obbligo è finalizzato al monitoraggio dell'andamento economico della concessione.

Art. 22 - Monitoraggio e resoconto economico-gestionale

Dopo l'affidamento, le parti concorderanno un calendario di incontri periodici finalizzati al monitoraggio del servizio e alla verifica qualitativa e quantitativa degli interventi effettuati, anche al fine di individuare eventuali miglioramenti o misure correttive nella gestione del servizio.

La Provincia di Mantova si riserva la facoltà di convocare il Concessionario ogniquale volta lo ritenga necessario e di effettuare, tramite propri incaricati, controlli in qualsiasi momento, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio nel rispetto del presente Capitolato.

La Provincia può procedere con verifiche periodiche, con cadenza almeno semestrale, alla presenza del rappresentante del Concessionario, segnalando eventuali criticità, alle quali il Concessionario dovrà conformarsi, fatto salvo l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente Capitolato.

La Provincia si riserva altresì la facoltà di valutare l'adeguatezza delle risorse umane e operative impiegate dal Concessionario per l'esecuzione del servizio, con particolare riferimento alla qualità, efficienza, professionalità e tempestività delle prestazioni rese. In caso di comprovate carenze, la Provincia potrà richiedere la sostituzione del personale interessato o del referente di cui all'art. 16.

È fatto obbligo al Concessionario, al fine di consentire all'Ente concedente il monitoraggio dell'andamento della concessione, anche ai fini della verifica dell'equilibrio economico-finanziario della stessa, di trasmettere un report semestrale contenente il resoconto economico-gestionale degli interventi effettuati, con indicazione, per ciascuno di essi, degli importi recuperati dalle compagnie assicuratrici e dei costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi, nei limiti dei dati disponibili.

Art. 23 - Penali

Nel caso in cui il servizio venga eseguito in modo non conforme, inesatto o non a regola d'arte rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, ovvero in caso di inadempimento contrattuale accertato da

parte del Direttore dell'Esecuzione, la Provincia applicherà penali determinate nel rispetto dei principi di proporzionalità, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Provincia provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), invitando il concessionario ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove siano accertati da parte del Direttore dell'esecuzione casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, la Provincia si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato alla Provincia, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

a) Ritardo nei tempi di intervento

- fino a 30 minuti: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
- oltre 30 minuti e fino a 1 ora: 1,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale
- oltre 1 ora e fino a 2 ore: 1,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
- oltre 2 ore o mancato intervento: 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Al terzo ritardo superiore a 1 ora nell'arco contrattuale, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto.

b) Mancata o inesatta comunicazione di arrivo sul posto

- 5% del valore dell'intervento per evento

c) Mancata, inesatta o ritardata comunicazione dei dati di identificazione dei veicoli coinvolti alla Provincia

- 5% del valore dell'intervento per evento

d) Inadeguato ripristino della sede stradale

- 10% del valore dell'intervento per evento

In caso di conseguenze che determinino ulteriori sinistri: 20%

e) Personale non conforme all'offerta tecnica

- 5% del valore dell'intervento per evento

f) Mancata o errata gestione dei rifiuti

- 10% del valore dell'intervento per evento

Alla terza violazione si applica la risoluzione del contratto.

g) Mezzi, attrezzature o prodotti difformi dall'offerta tecnica

- Da 5% a 20% del valore dell'intervento, in relazione alla gravità della difformità.

h) Mancata o non corretta segnaletica di cantiere

- 5% del valore dell'intervento

i) Inadeguato ripristino complessivo dei luoghi

- 10% del valore dell'intervento

l) Inadeguato ripristino con conseguenze su ulteriori incidenti

- 20% del valore dell'intervento

m) Mancata esecuzione interventi in assenza del responsabile del sinistro

- 15% del valore dell'intervento

Alla terza violazione si applica la risoluzione del contratto.

n) Altre difformità o omissioni

- Da 5% a 15% del valore dell'intervento, in funzione della gravità.

o) Mancata comunicazione attivazione da parte di terzi

- 5% del valore dell'intervento per evento

p) Esclusione di un Centro Logistico Operativo (CLO)

La Provincia potrà disporre l'esclusione di un CLO nei seguenti casi:

- superamento, su base trimestrale, di n. 3 violazioni della medesima tipologia;
- superamento, su base semestrale, di n. 5 violazioni complessive di diversa natura.

q) Omessa o ritardata presentazione dei report mensili e/o annuali previsti dal presente Capitolato:

- applicazione di una penale pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna inadempienza accertata. In caso di reiterata omissione dei report mensili, la penale sarà applicata per ciascun mese di mancata trasmissione.

r) mancato inserimento nel database dei dati identificativi dell'intervento, entro le 48 ore successive all'intervento stesso:

- applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna inadempienza accertata.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. È fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione Provinciale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione Provinciale riterrà l'aggiudicatario responsabile della corretta esecuzione degli interventi di base per la sicurezza della circolazione eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore complessivo della concessione, fatto salvo il diritto della Provincia al risarcimento del maggior danno.

Le penali sono applicate mediante escussione, anche parziale e frazionata, della garanzia fideiussoria definitiva prestata dal Concessionario, senza necessità di ulteriori formalità esecutive oltre alla contestazione di cui al presente articolo.

Il Concessionario è obbligato al reintegro della garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Provincia.

Art. 24 - Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo, ometta di eseguire, anche parzialmente, una o più prestazioni oggetto della concessione o connesse alla stessa, ovvero non provveda alla loro esecuzione nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato, la Provincia di Mantova,

previa formale contestazione e diffida ad adempiere nei termini assegnati, potrà procedere all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non eseguite o eseguite in modo non conforme, anche mediante affidamento a terzi.

In tal caso, saranno posti a carico del Concessionario i maggiori costi sostenuti dalla Provincia, nonché gli eventuali danni derivanti dall'inadempimento.

Resta ferma l'applicazione delle penali previste dal precedente articolo.

Per il recupero delle somme dovute, la Provincia di Mantova potrà rivalersi sulla garanzia cauzionale prestata, che dovrà essere reintegrata dal Concessionario nei termini previsti dal Capitolato.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

1) La Provincia di Mantova potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito indicati, previa formale contestazione degli addebiti:

- a) perdita dei requisiti generali o sopravvenienza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- b) apertura di procedure concorsuali o di liquidazione giudiziale, ovvero altre procedure previste dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prosecuzione dell'attività d'impresa;
- c) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- d) abbandono, sospensione totale o parziale del servizio senza giustificato motivo;
- e) mancata attivazione del servizio entro i termini stabiliti;
- f) grave inadempimento o reiterata esecuzione non conforme delle prestazioni contrattuali, accertata mediante contestazioni formali e applicazione di penali;
- g) impiego di personale numericamente o qualitativamente inadeguato a garantire la corretta esecuzione del servizio;
- h) applicazione di penali che abbiano raggiunto complessivamente il limite del 10% del valore della concessione;
- i) violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente o gestione dei rifiuti tale da compromettere la sicurezza o la continuità del servizio;
- l) perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o applicazione di misure interdittive;
- m) violazione degli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato;
- n) violazioni gravi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e del Codice di comportamento della Provincia.

2) La Provincia potrà, inoltre, disporre la risoluzione del contratto nei casi in cui, pur non ricompresi nel comma 1, si verifichino gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali o alle disposizioni del presente Capitolato, tali da compromettere la regolare esecuzione del servizio.

3) Nei casi di inadempimento non immediatamente risolutivi ai sensi del comma 1, la Provincia procederà mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando un termine congruo decorso il quale il contratto si intenderà risolto di diritto.

4) In caso di risoluzione del contratto:

- la Provincia ha diritto all'incameramento della garanzia definitiva;
- resta salva la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno del Concessionario;
- è fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

5) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione contrattuale e la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 26 – Recesso dal contratto

1) La Provincia di Mantova si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

2) In caso di esercizio del recesso:

il Concessionario ha diritto esclusivamente al riconoscimento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso;

resta ferma la facoltà del Concessionario di proseguire, per gli interventi già effettuati, le azioni nei confronti delle compagnie assicurative ai fini del recupero delle somme spettanti.

3) Il recesso non incide sugli obblighi già maturati dalle parti alla data della sua efficacia.

4) Si applica l'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 27 - Divieto di cessione del contratto

1) È vietata la cessione del contratto, sotto qualsiasi forma, totale o parziale, a pena di nullità, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

2) Sono ammesse le modifiche soggettive dell'operatore economico nei soli casi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, purché non comportino elusione delle disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici e previa verifica e autorizzazione della Provincia di Mantova, ove richiesta dalla normativa applicabile.

3) La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammessa nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e resta subordinata agli adempimenti di legge, inclusa la comunicazione all'Amministrazione.

Art. 28 - Subappalto e subcontratti

1) Il subappalto è disciplinato dall'art. 188 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed è ammesso nei limiti e secondo le modalità ivi previste, previa autorizzazione della Provincia di Mantova. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

2) L'operatore economico indica in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della documentazione di gara.

3) Il ricorso a subappalto, nonché a subaffidamenti o subcontratti comunque denominati, non comporta in alcun caso la riduzione o il venir meno della responsabilità del Concessionario, che rimane unico responsabile nei confronti della Provincia di Mantova per la corretta e integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4) Le prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche della Concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

5) Il subappalto privo della prescritta autorizzazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa contestazione degli addebiti, con incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 29 - Interpretazione del contratto e del Capitolato

- 1) In caso di disposizioni del presente Capitolato tra loro contrastanti o di dubbia interpretazione, si applicano, nell'ordine:
le disposizioni speciali rispetto a quelle generali;
le disposizioni maggiormente conformi alla normativa vigente e all'ordinamento giuridico;
le disposizioni di maggior dettaglio.
- 2) L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l'affidamento del servizio.
- 3) Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

Art. 30 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto

- 1) La presentazione dell'offerta comporta, da parte del concorrente, l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione di gara e la dichiarazione di averne preso completa conoscenza, nonché di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione del servizio e sulla determinazione dell'offerta.
- 2) Con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario dichiara di accettare integralmente le disposizioni del Capitolato e della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
- 3) Il Concessionario non potrà sollevare eccezioni fondate sulla mancata conoscenza delle condizioni locali o delle circostanze connesse all'esecuzione del servizio, salvo che si tratti di elementi non conoscibili con l'ordinaria diligenza.

Art. 31 - Rinvio allo schema di contratto

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia allo schema di contratto, che regola i rapporti tra la Provincia di Mantova e il Concessionario.

In caso di contrasto tra le disposizioni del Capitolato e quelle dello schema di contratto, si applica interpretazione sistematica e prevale la disciplina più favorevole alla conformità normativa.

Art. 32 - Tutela dati personali, riservatezza e diritto di accesso

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali per le finalità connesse alla procedura di affidamento e alla gestione del contratto.

Il Concessionario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del servizio e a non utilizzarle per finalità diverse da quelle contrattuali.

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio da parte del proprio personale.

Il diritto di accesso agli atti della procedura è disciplinato dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla L. 241/1990 e al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Resta ferma la tutela dei segreti tecnici e commerciali nei limiti di legge.

Art. 33 - Definizione delle controversie

- 1) Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è escluso il ricorso all'arbitrato.
- 2) Qualora non si addivenga a una soluzione bonaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente, tutte le controversie sono devolute alla competenza del giudice ordinario.

3) Il Foro competente è quello di Mantova.

Art. 34 - Spese del Contratto

Sono a carico del Concessionario tutte le spese preparatorie, accessorie e conseguenti alla stipula e all'esecuzione del contratto, nessuna esclusa, ivi comprese le spese di bollo, registrazione e ogni altro onere fiscale e amministrativo eventualmente dovuto.

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione del servizio oggetto della presente concessione, così come disciplinato dal presente Capitolato.

Il Concessionario rinuncia, nei limiti consentiti dalla legge, a qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti della Provincia di Mantova.

Art. 35 - Tracciabilità

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto.

A tal fine, il Concessionario si impegna a comunicare alla Provincia di Mantova uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla presente concessione, accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Concessionario comunica, entro sette giorni dall'attivazione del conto dedicato o dalla sua prima utilizzazione, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul medesimo conto, nonché ogni successiva variazione.

Il Concessionario si impegna a inserire analogo obbligo di tracciabilità nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera, e a verificare il rispetto di tali obblighi.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che venga a conoscenza di inadempimenti agli obblighi di tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Mantova e alla Prefettura territorialmente competente.